

DISCIPLINARE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti di solidarietà alimentare (buoni spesa e/o assegnazione di generi di prima necessità) di cui all'art 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" del Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 **"Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**
2. Ciascun Comune stabilisce all'interno del budget assegnato le quote da destinare al finanziamento dei buoni spesa e alla distribuzione dei generi di prima necessità.
3. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
 - per "generi di prima necessità", i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l'igiene della casa;
 - sono altresì considerati generi di prima necessità i medicinali e i prodotti farmaceutici non erogati a titolo gratuito dal SSN ma la cui necessità per l'assistito sia accompagnata da apposita prescrizione del MMG o PLS o corrisponda a beni non rinvenibili negli altri canali erogativi. Tali generi potranno essere acquisiti mediante ricorso alle farmacie convenzionate.
 - per "soggetti beneficiari", i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare
 - per "buono spesa," il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi predisposti da ciascun Comune della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e pubblicati sul loro sito internet. Il taglio minimo del buono spesa viene determinato da ciascuna Amministrazione comunale. Il beneficio potrà essere arrotondato in eccesso, nel caso non coincida con il taglio minimo del buono spesa.
 - per "servizio sociale", il servizio sociale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;

Art. 3 - Destinatari del buono spesa e dei generi di prima necessità

1. Possono accedere alle misure di cui al presente disciplinare i nuclei familiari il cui il componente richiedente è residente o domiciliato nel Comune a cui viene effettuata la richiesta e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
2. Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, hanno diritto di accesso ai buoni spesa i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno. Ricadono nella suddetta tipologia:
 - a) nuclei familiari, in carico ai servizi sociali, i cui membri non usufruiscano di prestazioni assistenziali (*RdC, a meno di sospensione del beneficio, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, reddito di emergenza, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale*),-oppure che ne usufruiscano ma di importo inferiore al beneficio

loro spettante, e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19.

Per tali soggetti l'invio della richiesta di erogazione del buono alimentare può essere inviata direttamente dal Servizio sociale al comune di residenza / domicilio;

- b) nuclei familiari, non in carico al servizio sociale, ma in cui non siano presenti percettori di redditi da lavoro in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale dei loro componenti intercorse a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 per ragioni connesse alla stessa:
- nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:
 - risoluzione del rapporto di lavoro
 - sospensione dell'attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale
 - nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:
 - conclusione del rapporto di lavoro;
 - nel caso di lavoratore autonomi (Partite IVA)
 - categorie non riconducibili ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del DL 137/2020 ss.mm.ii e nel DL 149/2020 e 154/2020, con cessazione o sospensione della propria attività in virtù delle misure di contenimento adottate per il territorio
 - nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:
 - consistente riduzione della propria attività

a) disoccupati / inoccupati

3. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 ottobre 2020, sia superiore a una soglia di € 5.000,00, accresciuta di € 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00

Art. 4 - Importo del buono spesa

1. L'importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

Componenti	<i>Scala di equivalenza</i>	<i>Importo mensile del contributo (in €)</i>
1 adulto	1	150,00
2 adulti o 1 adulto e 1 minorenni	1,4	210,00

Due adulti e un minorenne	1,6	240,00
Tre adulti	1,7	255,00
Due adulti e due minorenni	1,8	270,00
Quattro adulti	2	300,00
Tre adulti e due minorenni	2,2	330,00
Cinque adulti	2,3	345,00
Tre adulti e tre minorenni	2,4	360,00
Sei componenti o oltre	2,4	360,00

Nel caso di buoni alimentari, ciascun Comune delibera in merito al “taglio/i minimo/i” dei buoni da emettere; la somma complessiva del buono/dei buoni distribuiti a ciascun avente diritto non potrà superare il contributo mensile assegnato al nucleo familiare.

Tali importi sono maggiorati di € 50,00 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di persone non autosufficienti o disabili o invalidi civili o in carico ai servizi di salute mentale e Ser.D.
- b) situazioni di alta marginalità sociale o esclusione
- c) Altre problematiche di ordine sanitario e sociale di particolare rilevanza e che possono acuire la condizione di difficoltà economica e disagio personale o familiare, attestate dal servizio sociale
- d) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare sottoposti a particolari regimi dietetici o farmacologici

2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità di sostegno al reddito erogate a livello comunale, l’importo del buono spesa sarà ridotto di un importo pari a quello del valore complessivo di dette contribuzioni per il mese in corso.

Art. 5 – Modalità di concessione dei buoni spesa e di assegnazione dei generi di prima necessità

1. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), la concessione del buono spesa può avvenire mediante invio diretto della richiesta da parte del servizio sociale stesso al comune di residenza (o di domicilio) dell'attestazione della condizione di fragilità sociale e dell'opportunità di un intervento di sostegno alimentare.

2. Per i nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) e c), la concessione del buono spesa avviene previa presentazione di apposita istanza da parte di un suo componente maggiorenne al proprio comune di residenza (o di domicilio).

3. Le domande, predisposte sulla base di uno schema tipo, sono ricevute dagli uffici / sportelli specificamente individuati dagli Enti territoriali, possibilmente con modalità telematiche, prevedendo l'obbligatorietà della compilazione di alcuni campi, ovvero con l'indicazione di alcune informazioni, in assenza dei quali il Servizio Sociale della Società della Salute non potrà procedere alla valutazione.

Ai fini della valutazione da parte del servizio sociale sono da considerare essenziali le seguenti informazioni:

- Dati identificativi e Codice Fiscale
- Indicazione del reddito mensile sul modulo di domanda
- N. telefono
- Sottoscrizione della domanda

4. Al fine di garantire la massima celerità nella erogazione di buoni spesa la Società della Salute istituisce una o più commissioni di valutazione ripartite territorialmente, che sulla base delle informazioni presenti nella autodichiarazione e dei criteri aggiuntivi per l'individuazione della platea dei beneficiari predispongono, accompagnandola con una sintetica relazione tecnica da conservare agli atti, un elenco di soggetti beneficiari, con a fianco la quantificazione dei buoni spesa assegnati, e lo invia ai comuni che hanno ricevuto la domanda.

5. Nel caso di richiedenti in carico ad altri servizi (SMA, SMIA, Ser.D., UEPE, etc.), sono presi gli opportuni contatti con i servizi di riferimento.

6. Eccezionalmente, e con proposta motivata, l'importo derivante dalla valutazione degli elementi presenti nella domanda, può essere oggetto di ulteriore integrazione.

7. Ciascuna amministrazione comunale terrà aperto il bando per la presentazione della domanda per 10 giorni continuativi.

8. Gli strumenti di solidarietà alimentari attivati (buoni alimentari/pacchi alimentari con generi alimentari o di prima necessità/ altri strumenti analoghi attivati dai Comuni) hanno validità di giorni 60 (sessanta). I 60 giorni decorrono dalla data in cui il beneficiario risulta essere stato ammesso "al beneficio". Nel caso di buono alimentare i 60 giorni decorrono dall'emissione del buono.

9. Nel caso dalla valutazione del servizio sociale emerga una condizione di diniego della richiesta, la stessa viene immediatamente trasmessa all'Ente locale che si incarica della comunicazione ai richiedenti.

10. Ove il beneficiario oggetto di diniego proponga osservazioni alla comunicazione del diniego stesso, queste vengono inoltrate al Servizio Sociale della Società della Salute che provvede a fornire un approfondimento di istruttoria e a comunicarne l'esito all'Ente inviante.

Art. 6 - Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Ciascun comune della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'erogazione dei buoni spesa e, eventualmente, a formalizzare con gli stessi un apposito rapporto contrattuale in deroga al decreto legislativo n. 50/16.

2. I rapporti tra il comune, il destinatario del buono spesa e l'esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e alla tutela della salute, secondo modalità decise dai singoli Enti. In ogni caso sono da prediligere forme e strumenti in grado di assicurare la riduzione dei tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Ciascun Comune della Società della Salute EVV provvede alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 2, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

2. I dati relativi al procedimento di cui al Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore il 28.11.2020